

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI  
E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

- ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- ART. 2 - Funzioni**
- ART. 3 - Luoghi della celebrazione**
- ART. 4 - Orario e giorni**
- ART. 5 - Organizzazione del servizio**
- ART. 6 - Allestimento della sala**
- ART. 7 - Prescrizioni generali per l'utilizzo delle Sale**
- ART. 8 – Richiesta di celebrazione/costituzione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**
- ART. 9 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**
- ART. 10 – Matrimonio o unione civile su delega**
- ART. 11 – Costo del servizio**
- ART. 12 – Destinazione delle risorse**
- ART. 13 - Disposizioni finali**
- ART. 14 - Disposizioni transitorie**

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2022)

### **ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei Matrimoni e di costituzione delle Unioni Civili, come rispettivamente regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini come previsto dal Codice Civile e dal vigente regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Esse hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con l'Amministrazione Comunale e si svolgono nei luoghi indicati dal presente regolamento.

### **ART. 2 - Funzioni**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è titolare della funzione di Ufficiale di Stato Civile.
2. Il Sindaco, per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile anche ad assessori o consiglieri comunali, nonché a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore, come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 396/2000.

### **ART. 3 - Luoghi della celebrazione / costituzione**

1. Il matrimonio e le unioni civili sono rispettivamente celebrati e costituite, di norma, nella Sede Comunale di Piazza A. Martoni 1, Ufficio di Stato Civile.
2. In subordine e a domanda degli interessati, la celebrazione può avvenire nei seguenti locali comunali:
  - Sala della Giunta
  - Sala del Consiglio Comunale.
3. L'uso delle suddette sale per esigenze dell'Amministrazione è in ogni caso prioritario rispetto alle richieste di celebrazione.
4. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli artt. 101 e 110 del Codice Civile.
5. La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare ogni altra sede ritenuta idonea per la celebrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000; i luoghi diversi dalle sale di cui al comma 1 assumono la denominazione di "casa comunale", così come disciplinata dall'art. 106 del codice civile, e rimangono nella disponibilità continuativa del Comune esclusivamente per un tempo congruo alla celebrazione dei matrimoni.
6. La Giunta Comunale, inoltre, laddove sopravvenissero impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 1, individuerà con proprio atto strutture alternative per le finalità di cui al presente Regolamento.

### **ART. 4 Orario e giorni**

1. I matrimoni civili e le unioni civili, sono rispettivamente celebrati e costituiti:
  - negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio di Stato Civile; nei pomeriggi non possono svolgersi oltre le ore 16:30;
  - il sabato mattina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, indipendentemente dall'orario di apertura al pubblico;
2. Ciascuna celebrazione o costituzione non potrà superare il tempo di un'ora; tra l'orario di celebrazione/costituzione e quello successivo devono trascorrere non meno di 120 minuti.

3. In riferimento ai luoghi di cui all'art. 3 comma 5, la Giunta comunale potrà stabilire orari diversificati, tenendo conto dei principi generali dettati con il presente Regolamento.
4. Le celebrazioni sono comunque sospese in occasione delle seguenti giornate e festività:
  - 1° gennaio (Capodanno);
  - 6 gennaio (Epifania)
  - Domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo;
  - 25 aprile (Festa della Liberazione)
  - 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
  - 2 giugno (Festa della Repubblica)
  - 15 agosto (Ferragosto)
  - 21 settembre (Festa del Patrono)
  - 1° novembre (Festa dei santi)
  - 2 novembre (Commemorazione dei defunti)
  - 4 novembre (Festa delle forze armate e dei Caduti di tutte le guerre)
  - 8 dicembre (Immacolata Concezione)
  - 24 dicembre (Vigilia di Natale)
  - 25 dicembre (Santo Natale)
  - 26 dicembre (Santo Stefano)
  - 31 dicembre (San Silvestro)
  - Il giorno delle consultazioni elettorali, nonché il giorno precedente e quello successivo se già noti al momento della prenotazione
  - Nei giorni interessati da disposizioni dell'Amministrazione Comunale, se già noti al momento della prenotazione

#### **ART. 5 - Organizzazione del servizio**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione delle sale dedicate alla celebrazione dei matrimoni o alla costituzione delle unioni civili è individuato nella Segreteria Generale-Staff.
2. L'organizzazione relativa alle prenotazioni, istanze, modalità di pagamento ed utilizzo della sala è demandata alla Segreteria Generale-Staff, di concerto con l'Ufficio di Stato Civile, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
  - a. La prenotazione e l'istanza relative all'uso della sala di cui all'art. 3 del presente provvedimento deve essere avanzata da parte dei richiedenti con congruo anticipo compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati.
  - b. L'Ufficio, sentito il Servizio di Stato Civile, accorderà una preventiva autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
  - c. Verrà confermato il matrimonio solo previo controllo, presso l'Ufficio di Stato Civile, della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del DPR 396/2000.
  - d. La prenotazione della sala non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento

#### **ART. 6 - Allestimento della sala**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e la scalinata con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e le scalinate interna ed esterna dovranno quindi essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concessi per la celebrazione.

3. Il Comune di Molinella si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. E' consentita l'esecuzione di musica con relative stumentazioni a carico del richiedente, sempre nel rispetto del luogo istituzionale e per la sola durata della cerimonia.

#### **ART. 7 - Prescrizioni generali per l'utilizzo delle Sale**

1. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, nell'atrio ed in corrispondenza dell'accesso alla Casa Comunale.
2. E' richiesto il massimo rispetto, cura di accesso ed uso dei luoghi. Nel caso si verificchino danni alle strutture concesse per la celebrazione/costituzione, salvo identificazione del diretto responsabile, gli stessi saranno addebitati al soggetto richiedente.
3. Eventuali forme di pubblicità dell'evento (manifesti-volantinaggio), potranno essere realizzati dagli interessati, nelle forme e con il pagamento dei relativi diritti previsti dalla normativa di settore.

#### **ART. 8 – Richiesta di celebrazione / costituzione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente ufficio almeno 30 giorni prima della data prevista, corredata dalla documentazione prevista dal D.P.R. 396/2000 e secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

#### **ART. 9 – Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione o della costituzione, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e per dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **ART. 10 – Matrimonio od unione civile su delega**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione o costituzione, con le medesime modalità indicate all'art. 5, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista.
2. Il matrimonio o l'unione civile dovranno avvenire nel pieno rispetto dei vincoli stabiliti dal presente provvedimento.
3. In entrambi i casi, i nubendi dovranno produrre entro 10 giorni dalla data della celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la documentazione prevista dal D.P.R. 396/2000.

## **ART. 11 – Costo del servizio**

1. Per la celebrazione dei Matrimoni Civili e per la Costituzione delle Unioni Civili nei luoghi diversi dall'ufficio di Stato Civile è dovuto il pagamento di un importo, a titolo di rimborso, determinato ed aggiornato dalla Giunta comunale che dovrà essere versato entro 10 (dieci) giorni.
2. Tale importo sarà diversificato secondo:
  - il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: consumi energetici per l'utilizzo della sala, spese gestionali, servizi appaltati, etc.;
  - la residenza nel Comune di Molinella o all'AIRE del Comune di Molinella, di almeno uno dei nubendi;
  - l'orario di svolgimento del servizio e la complessità degli atti richiesti: matrimonio per delega, matrimonio con interprete, matrimonio in altra sede, etc.;
  - il pregio dei luoghi.
3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione alle mancanze. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione sia imputabile a volontà delle parti richiedenti.
4. Il mancato pagamento nei termini previsti non comporterà l'annullamento del matrimonio o dell'unione civile, che verrà celebrato/constituito nell'Ufficio di Stato Civile del Comune, alla sola presenza di sposi e testimoni.

## **ART. 12 – Destinazione delle risorse**

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento potranno confluire, per intero o solo in parte, laddove previsto dalle norme e dal vigente CCNL e dal contratto integrativo decentrato, nel fondo incentivante per la retribuzione del personale, secondo le indicazioni della Giunta Comunale. In particolare tali introiti potranno contribuire all'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale dei servizi demografici o di altri uffici che avranno espletato le attività disciplinate dal presente regolamento fuori orario di servizio (come indicato nel contratto integrativo decentrato) in aggiunta al compenso per lavoro straordinario spettante per legge.

## **ART. 13 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione n. 94/CC del 22.12.2014, aggiornato con deliberazione n. 65/CC del 05/11/2018 ed entra in vigore dal 1 giugno 2022.

## **ART. 14 – Disposizioni transitorie**

1. E' fatto salvo quanto già accordato con le parti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se risultante da documentazione detenuta agli atti dell'Amministrazione.